

STATUTO

IL RITROVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PICERNO PZ CORSO UMBERTO I
201

Numero REA: PZ - 145977

Codice fiscale: 01944820768

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2025 - Statuto completo	2
--	---



Clara Vittoria
NOTAIO

STATUTO TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) Denominazione

E' costituita ai sensi delle lett. "a" e "b" dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, la Società cooperativa denominata **"IL RITROVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS"**.

Alla Cooperativa, che è regolata dal presente statuto e dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano altresì le disposizioni della legge n. 381 del 1991 e per quanto in essi non previsto, le disposizioni del codice civile, nonché, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2) Sede e Durata

La società ha sede legale nel Comune di Picerno (PZ).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3) Scopo mutualistico

La Cooperativa ha scopo mutualistico e non di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi generali della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce; questi principi sono: la mutualità, la parità di trattamento, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

La cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante la gestione di attività di servizi, agricola, industriale e commerciale finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate., in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91, art. 1, comma 1, lett. "A" e "B" e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine, la cooperativa potrà utilizzare anche le prestazioni di soci volontari (il cui numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci) secondo le

modalità e nei limiti previsti dalla legge; questi ultimi

saranno iscritti in apposita sezione del Libro Soci.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge 381/91, nella gestione dei suddetti servizi da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri concessi all'applicazione dei commi 3 e 4 del suddetto art. 2 legge 381/91.

La Cooperativa non ha finalità speculativa nè di lucro ed intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato ai benefici della mutualità.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4) Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, senza scopo di lucro, lo svolgimento delle seguenti attività in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91, art. 1, comma 1, lett. A) e B):

I

La cooperativa organizzando le strutture ed attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, può fornire servizi sociali e medici a favore di minori, disabili, anziani, tossicodipendenti e persone svantaggiate.

In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, per conto terzi, per conto di enti pubblici, anche economici, per enti territoriali, A.S.L., nosocomi e cliniche private e similari:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- strutture e servizi socio assistenziali come previste dal DGR Basilicata numero 194 del 8 marzo 2017 e nello specifico: servizi domiciliari di assistenza ad anziani e disabili, sostegno e riabilitazione da fornirsi presso famiglie e scuole ed altre strutture di accoglienza, gestione di strutture protette, case di riposo, comunità alloggio, case famiglia; appartamenti diffusi (servizi di prossimità per anziani); residenze socio - assistenziali per anziani (RASS); residenze socio - assistenziali per anziani non autosufficienti(RASS1); centri diurni socio assistenziali per anziani; centri sociali polivalenti (laboratori di comunità); servizi di supporto ai disabili: centri diurni socio -

educativo per disabili; centri diurni socio - educativi per autonomie dei disabili; comunità residenziale per disabili: dopo di noi; gruppo appartamento per disabili, residenze temporanee; comunità residenziali socio riabilitative; ospitalità diffusa; centro notturno per l'accoglienza dei senza fissa dimora; casa rifugio per persone vittime di tratta; comunità alloggio, appartamenti per famiglie monoparentali con prole e genitori separati in condizioni di disagio; centro antiviolenza; case di rifugio per madri e figli vittime di violenza;

- trasporto disabili e dializzati;
- servizi per una vita autonoma; gestione di centri per la cura della persona (attività di parrucchiere ed estetica anche per persone diversamente abili) con prestazioni anche domiciliari; consegna farmaci, referti, fisco a domicilio, pasti a domicilio, abbattimento barriere architettoniche, musicoterapia, pony-terapia, segretariato sociale per informazione ed orientamento, sportelli immigrati;
- gestione, in modo organico ed adeguato alle esigenze della persona e delle famiglie, di servizi per: i disabili, gli immigrati, i tossicodipendenti, gli emarginati e i bisognosi in genere, quali:
- assistenza domiciliare agli anziani (ADA);
- assistenza domiciliare ai diversamente abili;
- assistenza ai minori presso istituti scolastici;
- gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione, di comunità alloggio e case famiglia, di comunità di convivenza nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
- servizio di trasporto e accompagnamento scolastico anche per soggetti diversamente abili;
- attività e servizi nel comparto socio educativo rivolti a minori e a soggetti svantaggiati quali: asili nido e micro nido, scuole dell'infanzia e primarie paritarie private, scuole convenzionate pubbliche, attività di assistenza ed integrazione scolastica di alunni in situazioni di handicap, assistenza domiciliare educativa, servizi prescuola e post-scuola, servizi ricreativi per l'infanzia, ludoteche, comunità alloggio, centri educativi, centri di aggregazione giovanile, servizi educativi di strada, servizi ricreativi per bambini e adolescenti nel tempo extrascolastico o in vacanza, centri informagiovani ed altre attività di interesse educativo giovanile;

attività di formazione e orientamento in genere, con organizzazione di corsi e seminari.

II

- attività di: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; gestione mense aziendali, scolastiche e di comunità in genere; preparazione di pasti pronti; attività di

buffetting e catering; gestione in conto proprio e/o di terzi

di: bar, ristoranti, fast food; rosticcerie, pasticcerie; pizzerie; locali con intrattenimento e spettacoli; gestione di attività alberghiere ed extra alberghiere, nonché di strutture ricettive quali alberghi, ostelli, rifugi e centri residenziali; gestione di attività e servizi per case alloggio per disabili; attività di centro cottura per la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti; gestione di parcheggi e aree attrezzate camper;

- attività di commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, nulla escluso od eccettuato, senza alcuna limitazione, e di quanto usualmente in vendita presso grandi strutture di vendita, quali ipermercati, supermercati, cash and carry;
- attività di: progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi, parchi, giardini, impianti sportivi, ecc.;
- attività di: produzione e commercio all'ingrosso e al minuto di fiori, piante, materiali di concime e simili;
- gestione di aziende agricole, di floricoltura e di allevamento, con coltivazione frutta, ortaggi, piante, erbe officinali, serre, vivai e allevamento di animali di ogni tipo. Produzione e vendita di prodotto nel settore agroalimentare e settore lattiero-caseario; trasformazione di prodotti agricoli e relativa vendita all'ingrosso e al dettaglio; produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari;
- attività di: facchinaggio, traslochi, trasporto materiali;
- lavori di assemblaggio di materiali vari e di prodotti e semilavorati nel settore meccanico, elettronico e della falegnameria;
- lavanderia, stireria, pulitura a secco; servizi di pulizia e disinfezione di ambienti pubblici o privati in aree interne o esterne; servizi di sanificazione di attrezzature medico sanitarie; raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, pericolosi, di rifiuti speciali, assimilabili agli urbani; spazzamento dei rifiuti urbani esterni; raccolta e trasporto per conto proprio e per conto terzi di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi; raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi; stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili, e/o aree attrezzate di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi; stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi; ritiro, riparazione, riuso e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, elettrodomestici, veicoli e altri materiali provenienti da attività di recupero dei

rifiuti;

- gestione di parcheggi;
- manutenzione e riparazione manufatti meccanici;

autotrasporto di persone con particolare riguardo alle persone svantaggiate;

- trasporto di merci in conto proprio o per conto terzi ed esercizio delle attività connesse e accessorie;
- attività e servizi connessi all'utilizzo, alla diffusione e promozione culturale delle energie alternative rinnovabili;

attività di studio e laboratorio relative alla tutela dell'ambiente, nonché volte alla divulgazione e alla sensibilizzazione alla stessa;

- attività di logistica e di magazzino;
- attività connesse all'informatica: digitazione, elaborazione e stampa dati, catalogazioni e archiviazione per enti pubblici e privati anche su supporti magnetici, elaborazione e registrazione elettronica di dati; servizi per la catalogazione ed archiviazione a biblioteche, enti pubblici e privati, attività di call center, data entry, scansione ed acquisizione digitale di documenti; gestione di telecomunicazioni e servizi di telefonia fissa e mobile, gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati e altre attività connesse all'informatica; la gestione di attività grafiche, tipografiche, di legatoria ivi compresa l'attività di organizzazione di corsi di apprendistato, di formazione, di perfezionamento connessi a tali attività; la gestione di attività editoriali di libri e pubblicazioni varie collegate con il resto delle attività sociali;
- attività di istituzione e gestione di: spazi espositivi in genere, con sfilate dimostrative a qualsiasi livello, e gestione manifestazioni in genere; attività di formazione e consulenza relativa; attività di elaborazione grafica, di disegno, di pittura e in genere tutte le attività artistiche anche di tipo pubblicitario;
- produzione e commercio di articoli artigianali, oggettistica da regalo, bomboniere, ecc.;
- servizi amministrativi e contabili per conto terzi;
- servizio di posa, rimozione e lettura di contatori d'acqua e di energia elettrica, domestico o commerciale in ambito sia pubblico che privato.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Potrà pertanto su delibera del Consiglio di Amministrazione:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate

allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31-01-92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costituzione, l'acquisto, l'affittanza e la conduzione di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere nei confronti degli Associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore utilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- svolgere ogni altra attività in qualsiasi settore produttivo in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di soggetti deboli così come definiti dall'art. 3 della Legge Regionale del Veneto n. 23/2006.

Tutte le suddette attività saranno sempre esercitate in attuazione dei principi di cui all'art. 1, l. 381/91 e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa, ove ne sussistano i presupposti, la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi scopo analogo od affine, con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato.

Il tutto nel pieno rispetto della vigente normativa, anche di settore, in materia di cooperative e nel rispetto delle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in apposito Albo e/o Ruolo.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di

svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

Alla Cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 2514 cod. civ., è fatto divieto di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto pre i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Alla stessa è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

TITOLO III SOCI

Art. 5) Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, oppure in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle

decisioni sulla loro destinazione;

mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Art. 6) Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Possono essere soci anche coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di "soci volontari", mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. 8 novembre 1991, n. 381, rinunciando a qualsiasi forma di compenso. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

alla loro formazione professionale;

al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla precedente lettera a) il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può superare comunque i cinque anni; i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. In ogni caso, al termine di un periodo comunque non superiore ai cinque anni, il nuovo socio è ammesso, ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Ai soci speciali possono essere erogati ristorni, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci lavoratori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Possono altresì aderire alla cooperativa "soci sovventori", sia persone fisiche che persone giuridiche, e "titolari di quote di partecipazione cooperativa", questi ultimi senza diritto di voto.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna, fatta eccezione per il sopraprezzo eventualmente stabilito dall'assemblea.

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati per l'intero ed in unica soluzione all'atto della sottoscrizione.

Art. 7) Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5), delibera sulla domanda secondo

criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo

mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8) Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci su proposta degli Amministratori; all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10) Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria secondo le modalità previste dalla legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Non è ammesso il recesso parziale.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11) Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi; che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno quindici giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12) Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13) Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, ove ne ricorrano i presupposti di legge, a norma del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14) Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono domandare di subentrare nella partecipazione del socio deceduto con richiesta all'Organo amministrativo che, accertandone i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7), adotterà delibera di ammissione. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13).

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7).

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13).

Art. 15) Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento degli eventuali danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel

regolamento, perdono il diritto al rimborso della

partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare, nei limiti previsti dalla legge, con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16) Capitale e Patrimonio

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può eccedere il limite legale. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

dal capitale sociale;

dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17) Vincolo sulle quote e loro alienazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli volontari, senza il consenso dell'organo amministrativo.

Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere le proprie quote.

In considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.

Art. 18) Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al trentuno dicembre duemilaventicinque.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo

provvede alla redazione del bilancio, contenente i documenti prescritti a norma di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere depositato in copia, insieme alle relazioni dell'Organo amministrativo, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè non sia approvato.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili a norma di legge.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari devono essere osservate le norme previste per il mantenimento dei requisiti mutualistici.

E' fatto divieto di distribuire riserve a soci cooperatori, anche se nel contempo possessori di strumenti finanziari.

Art. 19) Ristorni

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,

delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere

attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

erogazione diretta;

aumento del valore delle quota detenuta da ciascun socio;

emissione di strumenti finanziari non partecipativi.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20) Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

la nomina dell'Organo amministrativo;

la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo di controllo e del revisore;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 22.

Art. 21) Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali

autorizzazioni alla stessa conseguenti;

l'indicazione dei soci consenzienti;

l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento della decisione;

il contenuto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 22) Assemblee

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 20 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da

quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23) Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e precisamente:

nel caso di modifica dell'atto costitutivo;

nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

nel caso di approvazione dei regolamenti interni.

Art. 24) Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 25) Voto

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di tre voti come appresso specificato:

fino a euro 1000 (mille) di capitale sociale sottoscritto: un voto;

oltre euro 1.000 (mille) e fino a euro 5.000 (cinquemila): due voti;

oltre euro 5.000 (cinquemila): tre voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare

nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborino all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26) Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27) Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo di volta in volta stabilito in sede di nomina, anche a tempo indeterminato, fino a dimissioni o a revoca, anche senza giusta causa.

L'amministrazione della società può essere affidata a terzi. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 28) Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centoventi giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 29) Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli

Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30) Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31) Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. Nel caso l'Assemblea non stabilisca alcun compenso per gli amministratori all'atto della nomina, la carica deve intendersi prestata a titolo gratuito.

Art. 32) Rappresentanza

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche la facoltà di nominare procuratori per singoli atti, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli

atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33) Organo di controllo

Qualora sia obbligatorio per legge ovvero sia ritenuto opportuno dai soci, sarà nominato un organo di controllo, disciplinato dagli artt. 2543 e 2477 del codice civile.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34) Scioglimento

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35) Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36) Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 37) Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere anche di fatto osservati.

Art. 38) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Art. 39) Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità,

l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci/revisore, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circonscrizione ha sede la società. L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

FIRMATO: PALUMBO Maria Giovanna, GUMA Marco, GUMA Silvia, CLARA VITTORIA NOTAIO SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta tramite la Camera di Commercio.